

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE**  
**LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA**  
**VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI**  
**PRODOTTI**

**\*\*\***

**COMUNE ARANNO**



**Ra Strada Dra Cà di Biss 6**  
**6994 Aranno**

**TEL. 091 609 12 00**

**FAX. 091 609 10 05**

**[cancelleria@aranno.ch](mailto:cancelleria@aranno.ch)**

**[www.aranno.ch](http://www.aranno.ch)**



## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA DEI SUOI PRODOTTI**

Il Municipio di Aranno, richiamati gli articoli 1 e i seguenti della legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002; il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan); gli artt. 192 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);

Con risoluzione municipale RIS.MUN. 351/2019 del 7 ottobre 2019, stabilisce:

### **Articolo 1 – Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Aranno.

### **Articolo 2 – Definizione**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

### **Articolo 3 – Divieti**

La coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietati in luoghi, negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio di 300 metri);
- parchi gioco (raggio di 300 metri);
- scuole, asili nido e di prima infanzia pubblici e privati (raggio di 300 metri);
- fermate del trasporto pubblico utilizzate dagli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo (raggio di 300 metri);
- chiese e luoghi di culto (raggio di 300 metri);
- istituti di cura per pazienti e per portatori di handicap (raggio di 300 metri);
- oratori, foyer, centri diurni per anziani, centri giovanili (raggio di 300 metri);
- nelle zone dove il piano regolatore permette la costruzione di abitazioni.

### **Articolo 4 – Infrazioni**

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

### **Articolo 5 – Termini e rimedi giuridici**

Con la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Contro la presente ordinanza è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2019

Il Sindaco

  
Paolo Felix

PER IL MUNICIPIO



La segretaria:

  
Loredana Ferraroni

Aranno, 26 settembre 2019